

SITAR E OPEN DATA: ALCUNE RIFLESSIONI SULLA MESSA IN RETE DELLA BANCA DATI

1. PREMESSA

«[Quello della rete] non è un mondo in pericolo, è un mondo che bisogna riuscire a capire nelle sue diverse sfaccettature, è un mondo che offre e ha offerto straordinarie possibilità. Diciamo la verità, la rete ha cambiato il mondo, ha cambiato le regole del gioco, ha cambiato il nostro modo di essere in relazione con gli altri. [La rete] va regolamentata tenendo conto di che cos'è la rete, non possiamo avere la pretesa di usare gli strumenti che abbiamo adoperato finora, per esempio una regola costringitiva, la censura, invece giocare molto su due elementi che vanno salvaguardati. Primo, le libertà: quando c'è stato il cosiddetto datagate, abbiamo visto tutti come le nostre libertà possono essere violate in modo straordinario. Secondo, la democrazia: in rete ciò non significa soltanto poter fare dei referendum continui, ma poter partecipare continuamente, e vorrei che nelle proposte di legge ci fosse un'attenzione per dare alla partecipazione dei cittadini lo spazio che la costituzione vorrebbe» (Stefano Rodotà, intervista a *Otto e mezzo* del 20/03/2014).

Questo pensiero di Stefano Rodotà, espresso in occasione della presentazione del suo ultimo libro *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli* (2014), costituisce un prezioso spunto di riflessione per chi persegue, con convinzione, il duplice obiettivo di poter, da un lato, usufruire democraticamente del patrimonio informativo globale, dall'altro, di poter contribuire, altrettanto democraticamente, a diffondere la filosofia dell'Open Government e dell'Open Data. Uno spunto tanto più prezioso se si considera che proviene da chi ha costituito il pilastro della difesa della privacy per così tanti anni da diventarne il Garante per antonomasia; senza dubbio l'esperienza quasi ventennale nel settore non poteva che conferire una piena coscienza del valore rivoluzionario ed intrinseco della rete ed una altrettanto lucida consapevolezza della necessità di aggiornare o cambiare gli strumenti di gestione delle informazioni sul web.

Pertanto, quella della diffusione dei dati in rete si propone come una sfida irrinunciabile anche e soprattutto per il settore pubblico, in seno al quale nasce il progetto SITAR, per l'evidente ragione statutaria grazie alla quale i dati in possesso delle nostre pubbliche amministrazioni rappresentano forse la più grande miniera di informazioni e conoscenza accumulata dai cittadini tutti, grazie alle loro risorse e nel loro interesse, ed è semplice comprendere quali innumerevoli possibilità di crescita non solo sociale e culturale, ma anche economica ed imprenditoriale essa possa offrire.

Dal momento che la società in cui viviamo è caratterizzata dall'informazione e dalla comunicazione in tempo reale, proprio il settore pubblico, che di questa società è il riflesso, non può ignorare le istanze che provengono da un ambiente socio-culturale fortemente mutato che chiede di mettere a disposizione le informazioni in modo trasparente, efficace e non discriminatorio, affinché si favorisca l'innovazione da parte dei privati, la partecipazione democratica dei cittadini, nonché l'efficienza delle pubbliche amministrazioni stesse (si vedano a questo proposito gli ultimi interventi normativi previsti dal D.L. 179/2012 e il D. Lgs. 33/2013).

Esse, da sempre, e per ragioni "ontologiche", nello svolgere i loro compiti istituzionali hanno avuto come prerogativa quella di accumulare dati e documenti che, negli ultimi tempi, stanno progressivamente abbandonando il loro tradizionale supporto cartaceo per trasformarsi sempre più velocemente e cospicuamente in informazioni in formato digitale.

Il valore intrinseco di tali informazioni può sembrare di scarsa rilevanza se considerato solo in rapporto al soddisfacimento dello scopo basilare dell'istituzione; tuttavia, gli stessi dati assumono un valore aggiunto ragguardevole quando vengono organizzati e combinati con altri dati di diversa provenienza così da generare ulteriori bacini informativi potenzialmente disponibili per soddisfare richieste e quesiti nuovi.

Perciò, aprire i dati per il nostro Ufficio significa, in primo luogo, pubblicare dataset opportunamente valutati e selezionati, poiché è ferma la convinzione che essi non siano proprietà esclusiva dell'ente, ma costituiscano un bene pubblico e un patrimonio di tutti. È per questo motivo che i dati possono essere considerati veramente aperti solo se possono essere liberamente riutilizzati e ridistribuiti da tutti per qualunque fine, anche a scopo commerciale, determinando l'eventualità di una ricaduta economica per le istituzioni stesse. È in questa ottica che deve compiersi un ulteriore passo in avanti in direzione della possibilità di riutilizzare i dati per usi diversi e ulteriori, rispetto a quelli istituzionali per cui il dato è stato raccolto o generato.

Alla luce di tutto questo, è auspicabile che le pubbliche amministrazioni acquisiscano la consapevolezza di essere le principali entità che raccolgono, elaborano e comunicano informazione e che, perciò, devono in sommo grado evitare di secretare il patrimonio informativo ricevuto in custodia dai cittadini, trasformandolo in una risorsa che chiunque può usare, con le proprie competenze e senza discriminazioni.

Il principio appena enunciato corrisponde al diritto fondamentale dell'uomo ad essere informato e ad avere il più libero accesso alle fonti informative, così come sancito dalla *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, art. 10, in merito alla libertà d'espressione, che recita: 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare

informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario. Ancora, la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, recita all'art. 11, sulla libertà di espressione e d'informazione: 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. Art. 42: Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.

2. LA TUTELA DELLA PRIVACY E IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Tuttavia, a latere di queste urgenti rivendicazioni, deve continuare a sussistere un altrettanto solido principio, quello del rispetto e della tutela dei dati personali degli individui, fattore basilare per accrescere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e oggetto di massima attenzione da parte della Soprintendenza: l'apertura dei dati e il loro riutilizzo non giustifica in alcun modo la violazione del diritto alla riservatezza, così come tutelato dalle disposizioni vigenti in materia.

Al fine di contemperare il diritto all'informazione con il rispetto della privacy, il nostro Ufficio, nell'ambito dello sviluppo e dell'attuazione del progetto SITAR, ha posto un quesito all'Autorità Garante per i dati personali in merito alla diffusione dei dati, di cui si riporta la parte essenziale della risposta: «La diffusione dei dati personali – ossia di “*qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale* (art. 4, comma 1, lett. *b* del *Codice in materia di protezione dei dati personali* – d. lg. 30 giugno 2003, n. 196) – da parte dei soggetti pubblici è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3 del *Codice*)».

Il garante, inoltre, ha fornito specifiche indicazioni per la pubblicazione di atti in Internet da parte delle pubbliche amministrazioni con le *Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web* del 2 marzo 2001 (G.U. 19 marzo 2011, n. 64, 32; si veda anche <http://www.garante.privacy.it/>; doc. web n. 1793203. Le “Linee guida” varate dall’Autorità illustrano un insieme di misure e accorgimenti che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad osservare nell’eventualità che la diffusione in rete sia effettuata a fini di trasparenza dell’attività amministrativa, di pubblicità degli atti o di consultazione da parte di singoli terzi).

Si tratta, con ogni evidenza, di una risposta prevedibile e in linea con quanto già più volte sostenuto in tutte le sedi normative dedicate alla materia; infatti, già prima di ricevere la risposta, l’Ufficio SITAR aveva adottato le precauzioni più congrue per ottenere l’occultamento o l’anonimizzazione dei dati personali presenti nel primo livello di schedatura del Sistema (scheda di Origine dell’Informazione: SERLORENZI *et al.* 2013), senza che ciò comportasse in nessun modo una *diminutio* nella qualità o nella completezza dell’informazione.

Ferma restando, pertanto, la salda volontà di tutelare l’interesse del singolo, il Codice sulla Privacy fornisce esso stesso alcune precisazioni utili sulle quali sarebbe opportuno ampliare la riflessione e considerare se non sia il caso di far valere con più convinzione la natura “istituzionale” del servizio reso dal progetto SITAR. Gli articoli seguenti sembrano dimostrare, quanto meno, una sorta di giustificazione nel trattamento e diffusione dei dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni nell’esercizio delle loro funzioni e per scopi storici, statistici o scientifici; in particolare, in capo al Titolo VII riguardante il trattamento per scopi storici, statistici o scientifici, si vogliono ricordare gli artt. 98 e 100. In particolare, l’art. 98, riguardante le finalità di rilevante interesse pubblico, recita:

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:

a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l’ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice; ...

c) per scopi scientifici.

L’art. 100, riguardante i dati relativi ad attività di studio e ricerca, recita:

1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere,

anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.

In virtù della recente istituzione presso il MiBACT di un tavolo tecnico dedicato al tema precipuo degli Open Data, auspichiamo che anche questi aspetti trovino accoglimento e si possa giungere ad una soluzione condivisa da adottarsi nella gestione quotidiana del patrimonio informativo.

3. LA DIFFUSIONE DEI DATI SCIENTIFICI IN SITAR

Sulla piattaforma webGIS del SITAR, al dato topografico è associata una scheda sintetica che raccoglie i dati sul contesto e sulla “storia” dell’indagine e quelli scientifici, relativi alle informazioni da essa desumibili. Il SITAR ha la finalità di produrre e aggiornare costantemente la banca dati del patrimonio archeologico di Roma; in prima istanza, sono stati elaborati e pubblicati all’interno del sistema i dati d’archivio relativi alle indagini archeologiche condotte sotto il controllo e la direzione scientifica della SSBAR, mentre è in corso di inserimento il consistente patrimonio informativo che deriva dalle indagini condotte a cura della Sovrintendenza Comunale, delle Università e degli Istituti di Ricerca stranieri e, naturalmente, i dati bibliografici e quelli provenienti dalla cartografia storica. I tre livelli logici in cui è articolata l’informazione sono l’Origine Informativa (OI), che archivia i dati amministrativi, la Partizione Archeologica (PA), che registra i dati analitici delle informazioni scientifiche, e l’Unità Archeologica (UA), livello della sintesi interpretativa all’interno del quale le singole partizioni archeologiche, anche provenienti da più interventi di scavo effettuati in momenti e con finalità diverse, sono aggregate per ricostruire gli elementi che costituiscono il sistema insediativo (per maggiori dettagli sulla struttura del progetto e sui singoli livelli informativi, cfr. SERLORENZI 2011b; SERLORENZI *et al.* 2012; SERLORENZI *et al.* 2013).

In applicazione a quanto suggerito dagli indirizzi operativi scaturiti dall’attività delle due Commissioni Paritetiche per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Archeologico Nazionale (SITAN), che hanno operato tra il 2007 e il 2009 (CARANDINI 2008; AZZENA 2011; CAMPANA 2011), all’interno della piattaforma del progetto le indagini ancora inedite vengono pubblicate attraverso una scheda di sintesi delle informazioni desumibili dalla pratica conservata negli archivi dell’Ufficio. Le informazioni rese note corrispondono al set minimo di dati che le Commissioni hanno definito come “livello minimo di conoscenza”, sufficiente a caratterizzare il dato archeologico sul piano cronologico, funzionale, culturale, ovvero a contestualizzarlo rispetto al territorio nel quale è inserito, rendendo disponibili all’utente le “informazioni irrinunciabili” che gli consentano un riutilizzo consapevole dei dati.

Nei primi sei mesi di apertura della banca dati SITAR al pubblico, avviata sperimentalmente nel novembre 2013, abbiamo riscontrato il favore con cui l'iniziativa è stata accolta, soprattutto dagli addetti ai lavori (il portale webGIS del progetto è accessibile tramite il link <http://sitar.archeoroma.beniculturali.it/>; l'accesso con credenziali pubbliche è possibile mediante username "demositar" e password "demositar"). L'utilizzo dei dati è diventato un supporto abituale allo svolgimento delle attività dell'Ufficio, permettendo di gestire con maggiore rapidità le pratiche per la concessione del Nulla Osta per l'esecuzione di lavori che interessano il sottosuolo della città, e molti sono i professionisti, non solo archeologi, ma anche geologi, ingegneri, architetti coinvolti nella progettazione ed esecuzione degli interventi di trasformazione urbana, che consultano il webGIS SITAR al momento dell'avvio degli scavi per avere un rapido quadro del contesto archeologico nel quale si trovano a lavorare.

Ancor più rilevante, a nostro avviso, è la partecipazione degli archeologi che operano sul territorio, i quali, al momento della pubblicazione dei dati dei propri scavi, intervengono per suggerire precisazioni e integrazioni sia sui dati scientifici che su quelli amministrativi: la condivisione delle informazioni crea le condizioni per una sempre maggiore corresponsabilità nella loro gestione, permette di migliorarne la qualità, evidenziare le lacune, testarne l'utilità. L'esperienza di questi mesi dimostra come la certezza della futura fruizione pubblica dei dati elaborati in seguito all'esecuzione degli scavi archeologici non può che spingere il professionista a produrre una documentazione sempre più completa, chiara e "riusabile". Questi elementi vanno considerati sicuramente come aspetti fondamentali, seppure forse minori del "ritorno d'informazione" generato dai dati aperti, che va a sommarsi alle ancora più promettenti ricadute in termini di promozione e incentivo alla ricerca e di opportunità economiche offerte dalla circolazione dei dati del settore pubblico.

In futuro, un ulteriore aumento esponenziale dell'utilità di questi dati potrebbe essere la loro integrazione con i Sistemi Informativi degli enti che collaborano alla pianificazione e gestione del territorio, con ricadute estremamente positive anche nell'ambito specifico della tutela dei Beni Archeologici.

4. LE LICENZE

La possibilità di riutilizzare e riaggregare le informazioni rese disponibili in SITAR deve essere garantita dalla scelta di licenze aperte, visto il carattere eminentemente pubblico di questa banca dati prodotta dal MiBACT (SERLORENZI *et al.* 2013). Il D.L. 179/2012 (convertito con L. 221/2012), ha completamente riscritto l'art. 52 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD, D.Lgs. 82/2005), apportando modifiche decisive alle policies di accesso e di riutilizzo dei dati pubblici. Il 20 maggio 2014, in ottemperanza

a quanto previsto dall'art. 52, c.7 del CAD, sono state pubblicate le Linee Guida Nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, redatte dall'Agenzia per l'Italia Digitale; il documento, passato quasi sotto silenzio al momento della pubblicazione, è invece di primaria importanza nel definire e chiarire alcuni punti fondamentali della nuova norma: in particolare le Linee Guida propendono per l'adozione di licenze della famiglia Creative Commons, in virtù della loro automatica interoperabilità sovranazionale e quindi della possibilità di massimo riutilizzo dei dati.

Con la sola eccezione delle informazioni riconducibili al regime di protezione previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, si può affermare che tutti gli altri dati del SITAR possano essere soggetti alla licenza CC-BY, che prevede il solo obbligo di citarne la fonte al momento del riutilizzo. L'adozione di questo tipo di licenza avrebbe il merito di consentire che anche nelle opere derivate si conservino le informazioni relative alla provenienza dei dati scientifici, permettendo di mappare il percorso conoscitivo, esattamente come accade con la citazione bibliografica di una pubblicazione a stampa.

A questo proposito, riteniamo che sia opportuna una riflessione sull'eventualità di citare adeguatamente tutti coloro che hanno contribuito alla produzione del dato archeologico, sia nella veste di direttore o coordinatore scientifico, che in quella di operatore sul campo e di redattore della documentazione scientifica. La "personalizzazione" della licenza in questa direzione (SERLORENZI *et al.* 2013, 76-77) consentirebbe di riconoscere il lavoro svolto, a vario titolo, da tante figure professionali, fornendo allo stesso tempo anche un impulso al progresso e alla condivisione della conoscenza.

ILARIA JOVINE

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma

VALERIA BOI, MILENA STACCA

Ufficio SITAR – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma

BIBLIOGRAFIA

- AZZENA G. 2011, *Una logica prospettiva*, in SERLORENZI 2011a, 29-39.
- CAMPANA S. 2011, *SITAR e archeologia preventiva*, in SERLORENZI 2011a, 41-45.
- CARANDINI A. 2008, *Archeologia classica. Vedere il tempo antico con gli occhi del 2000*, Torino, Einaudi.
- MORANDO F., IEMMA R., ARTUSIO C. 2012, *Libro Bianco per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico* (http://www.evpsi.org/evpsifiles/Libro_bianco_pdf.pdf).
- SERLORENZI M. 2011a, *SITAR. Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma, Atti del I Convegno (Roma 2010)*, Roma, Iuno.
- SERLORENZI M. 2011b, *Il SITAR: Sistema Informativo Archeologico di Roma*, in SERLORENZI 2011a, 9-27.
- SERLORENZI M., LAMONACA F., PICCIOLA S., CORDONE C. 2012, *Il Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma: SITAR*, «Archeologia e Calcolatori», 23, 31-50.

SERLORENZI M., JOVINE I., BOI V., STACCA M. 2013, *Archeologia e Open Data. Stato dell'arte e proposte sulla pubblicazione dei dati archeologici*, in M. SERLORENZI (ed.), *ARCHEOFOSS. Free, libre and Open Source Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica, Atti del VII Workshop (Roma 2012)*, «Archeologia e Calcolatori», Suppl. 4, 60-78.

ABSTRACT

At present, the law is improving in order to make possible to share the public sector information with civil society, creating an ever-increasing body of knowledge. Information is not only evidence of the work done by the administration, but also the chance for an economical rise. Moreover, data help to enhance the quantity and quality of available information, in virtue of derived data circulation. This is very important if it is applied to the informative heritage preserved in public archives, filled with unpublished scientific data. The Geographic Archaeological Information System of Rome (SITAR) is a project of the Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, which aims to open archaeological heritage data of the Roman urban area to the general public (<http://sitar.archeoroma.beniculturali.it/>). SITAR webGIS portal allows the online consultation of archaeological data: for every record in the database the topographic location is provided, together with a descriptive sheet containing administrative information (type of survey, commissioning body, executing company) and scientific ones (type/function, chronology, description, etc.). The information provided correspond to a "minimum level of knowledge", which is adequate to allow an aware re-use of data for research, conservation and urban planning aims. Appropriate licenses would be provided, in order to make it possible to cite the name of the scientific director and of the field archaeologist, author of the archaeological report, allowing the preservation of the information about the provenance of scientific data.